

ELEZIONE/RIELEZIONE RLS (ART. 18 comma 1 lett. a del D.Lgs 81/08)

L'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che 'in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza' (RLS).

Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).

A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.

Per le Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, l'RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, o altrimenti individuato nell'ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione.

Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, secondo quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, l'RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) o in assenza di tali rappresentanze, eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto, tramite il proprio consulente del lavoro, a comunicare annualmente all'INAIL e all'ISPESEMA il nominativo dell'RLS così come stabilito dall'art. 18, comma 1, lettera aa del D.Lgs.81/2008, o nel caso di mancata designazione o elezione, ad indicare l'assenza dell' RLS in azienda.

La mancata assoluzione di tale compito può dar luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335.05 € secondo quanto previsto dall'art.55 co. 5 lett. I.